

# **COMUNE DI PERETO**

Provincia di L'Aquila





CAP. 67064 Corso Umberto I, 49

Sito web: http://www.comune.pereto.aq.it email:comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476

Part. iva 00181810664

c/c post. 12173670

ORDINANZA NR. 21 DEL 13/06/2020

#### IL SINDACO

VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992,n.285 aggiornato e modificato dal D. Lgs n. 360/93 in base al quale i comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

**CONSIDERATO** che il giorno 15 giugno è previsto il taglio di diverse piante nel parcheggio di P.zza Don Angelo Penna e nel tratto di C.so Umberto I tra il civico 14 ed il civico 67;

RITENUTO che,per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario istituire un divieto di sosta a tutti i veicoli il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 07:00 fino a cessata esigenza in C.so Umberto I( dal n. 14 al n.67) e in P.zza Don Angelo Penna;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

L'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli in

## P.ZZA DON ANGELO PENNA E NEL TRATTO DI C.SO UMBERTO I DAL N.14 AL N. 67 DALLE ORE 07:00 FINO A CESSATA ESIGENZA DEL GIORNO 15 GIUGNO

#### **DISPONE** che

- Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto;
- Copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art 8 del D.P.R na novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

F.TO IL SINDACO Giacinto Sciò